

Direttive

Controllo delle competenze dei corsi interaziendali (CC-CI)

1. Basi

- Ordinanza sulla formazione professionale di base impiegata/o di commercio del 1.1.2012
 - Art. 18 cpv. 1: Responsabilità ramo di formazione e d'esame
 - Art. 18 cpv. 2: Durata minima come presupposto per la valutazione di un controllo delle competenze
 - Art. 22 cpv. 2 lett. c: Nota dei luoghi di formazione per la parte aziendale, ponderazione
 - Art. 22 cpv. 3 lett. c: Nota dei luoghi di formazione per la parte aziendale, numero di valutazioni
 - Art. 23 cpv. 2: Ripetizioni
 - Art. 35 cpv. 1 lett. b: Calcolo della nota (formazione di base organizzata dalla scuola)
 - Art. 45 cpv. 4 lett. e: Compiti della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità
- Piano di formazione del 1° gennaio 2011, parte D: procedura di qualificazione
 - Cifra 1: Parte aziendale: campi di qualificazione, organizzazione, ponderazione
 - Cifra 1.1.3 lett. c: Quadro applicabile a tutti i rami relativo a "Nota dei luoghi di formazione per la parte aziendale", UP
 - Cifra 1.1.4: Scelta di varianti per "Nota dei luoghi di formazione per la parte aziendale"

2. Cosa sono i controlli delle competenze CI e perché sono svolti?

Durante i tre anni di tirocinio la persona in formazione svolge due controlli delle competenze CI. I controlli delle competenze CI sono svolti e valutati dalle organizzazioni CI. I due controlli delle competenze CI entrano con la stessa ponderazione nel calcolo della nota dei luoghi di formazione per la parte aziendale.

3. Contenuto ed impostazione di un controllo delle competenze CI

Nell'ambito dei controlli delle competenze sono esaminate le competenze professionali rilevanti per i CI secondo cifra 1.1 del piano di formazione ed eventualmente delle competenze metodologiche, sociali e personali selezionate secondo cifre 2 e 3 del piano di formazione.

Un controllo delle competenze CI comprende i contenuti di almeno quattro giorni di corso. La materia d'esame si limita alle capacità parziali dell'elemento 4 della documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni Banca, trattate nel rispettivo periodo CI secondo il programma di corso. Si tratta di contenuti della pratica professionale che sono esaminati sotto l'aspetto della competenza professionale. I contenuti ed i livelli di tassonomia si orientano alle capacità parziali sottostanti.

Un controllo delle competenze CI dura da 60 a 120 minuti ed è definito e comunicato dall'organizzazione CI. È svolto sotto forma di esame scritto che può essere proposto anche in forma elettronica. Al massimo il 50% dei punti possono essere costituiti da domande a scelta multipla. Almeno il 50% dei punti possono essere raggiunti tramite domande aperte.

La persona in formazione eroga la prestazione da sola e sotto sorveglianza.

4. Sussidi permessi

Come sussidio è permessa una calcolatrice tascabile, non-programmabile.

5. Svolgimento generale nell'organizzazione CI

5.1 Pubblicazione

La rispettiva organizzazione CI Banca fissa le date dei due controlli delle competenze e le comunica in tempo utile alla persona in formazione. Il primo controllo delle competenze si svolge alla fine del primo anno di tirocinio. La nota deve essere trasmessa alla banca dati EFT entro la fine del secondo anno di tirocinio. Il secondo controllo delle competenze si svolge all'inizio del terzo anno di tirocinio. La nota deve essere trasmessa entro il 15 maggio del terzo anno di tirocinio alla banca dati EFT.

5.2 Svolgimento dei controlli delle competenze CI

Le organizzazioni CI Banca svolgono i controlli delle competenze CI su incarico del ramo Banca. Garantiscono che le prestazioni d'esame sono svolte come lavoro individuale e senza sussidi non autorizzati, e che i risultati sono validi.

5.3 Valutazione ed attribuzione delle note

La trasformazione del punteggio in nota avviene secondo la seguente formula:

$$\text{Nota} = \text{Pr}/\text{Pm} \times 5 + 1$$

Pr = punteggio raggiunto e Pm = Punteggio massimo

Sono possibili unicamente note intere e mezze note.

Le organizzazioni CI hanno la possibilità di rielaborare i controlli delle competenze, dopo lo svolgimento dell'esame, in forma adeguata assieme agli apprendisti.

5.4 Trasmissione delle note

Dopo l'esame, le note devono essere comunicate agli apprendisti ed alle aziende di tirocinio in forma scritta. La registrazione delle note nella banca dati EFT avviene da parte dell'organizzazione CI che ha svolto l'esame.

5.5 Archiviazione

L'organizzazione CI archivia i controlli delle competenze corretti. I documenti devono essere archiviati almeno fino ad un anno dopo la pubblicazione del risultato complessivo dell'esame di fine tirocinio risp. dopo la conclusione dell'azione giudiziaria.

6. Reclami

I reclami relativi alle note dei controlli delle competenze soggiacciono alla legge cantonale.

7. Entrata in vigore

Questa direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2012. È applicabile agli apprendisti che iniziano il loro tirocinio a partire dall'estate 2012.

Basilea, 1° novembre 2015
Ramo banca, Associazione svizzera dei banchieri